



Regione Emilia-Romagna

Patti di solidarietà territoriale della Regione Emilia – Romagna

Bologna – 10 marzo 2017

Art. 1 comma 1 DPCM previsto dall' articolo 10, comma 5 della legge 243 del 2012

Le intese regionali disciplinano le operazioni di investimento realizzate attraverso indebitamento o utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge 243/2012. Le operazioni di cui al periodo precedente devono assicurare, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 243/2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Art. 1 comma 486 L. n. 232/2016

Gli enti locali non possono richiedere spazi per le finalità di investimento di cui ai commi da 463 a 508 della Legge di stabilità 2017, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Art. 2 comma 1 DPCM previsto dall' articolo 10, comma 5 della legge 243 del 2012

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine perentorio del **15 gennaio** di ciascun anno, avviano l'iter delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai commi 6 e 7, e contestualmente comunicano al MEF l'avvio dell'iter attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio.

Art. 1 comma 486 L. n. 232/2016

- **comma 5**

*Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da 2 a 4, con le modalità definite al comma 1, entro il termine perentorio del **28 febbraio** di ciascun anno.*

- **comma 6**

*Entro il termine del **31 marzo** di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivi rideterminati e al MEF.*

Art. 1 comma 486 L. n. 232/2016

		regime	2017
RER	inizio percorso	15/01	15/03
EL	domande	28/02	30/04
RER	risposte	31/03	31/05
RER	comunicazione MEF	31/03	31/05
MEF	aggiorna obiettivi	n.d.	n.d.
EL	beneficiari invio BDAP-MOP	n.d.	n.d.

Art. 2 comma 6 DPCM previsto dall' articolo 10, comma 5 della legge 243 del 2012

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, approvano con delibera di Giunta, entro il termine perentorio del 31/03 (30/04 per l'anno 2017), previo parere favorevole del CAL e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali, le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili secondo il seguente ordine di priorità:

- comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno dell'intesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1 gennaio dell'anno dell'intesa stessa;

Art. 2 comma 6 DPCM previsto dall' articolo 10, comma 5 della legge 243 del 2012

- enti territoriali che dispongono già dei progetti esecutivi di cui all'art. 23, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;
- enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'art. 23, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità della vigente normativa, completi del cronoprogramma delle spese e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa, rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.

Art. 2 comma 7 DPCM previsto dall' articolo 10, comma 5 della legge 243 del 2012

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono definire ulteriori criteri e modalità applicative, ferme restando le priorità individuate alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 per la distribuzione degli spazi finanziari a livello regionale.

CRITERI

- interventi di sviluppo degli investimenti coerenti con la programmazione regionale;
- interventi di ricostruzione a favore dei comuni colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- 5% della disponibilità complessiva, sia riservata a supporto di particolari situazioni riferite a specifiche realtà locali. In particolare, potranno essere considerati nell'ambito di tale quota, i fabbisogni relativi a esigenze gestionali dettate da situazioni emergenziali o di carattere eccezionale.

Art. 2 comma 4 DPCM previsto dall' articolo 10, comma 5 della legge 243 del 2012

Inoltre, la richiesta di spazi di cui al comma 3 deve contenere le informazioni:

- relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal pre-consuntivo dell'anno precedente;
- del fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

LE INTESE – LE CESSIONI

✓ **CESSIONE ORDINARIA**

✓ **CESSIONE PATTIZIA**

- vi è la possibilità di prevedere, accanto alla ordinaria gestione delle Intese, un secondo percorso a carattere pattizio, liberamente sottoscritto dagli enti locali aderenti e dalla Regione, mediante il quale gli enti locali volontariamente cedono una propria quota fissata nell'ordine del 10-15%, dell'ammontare relativo alla restituzione di capitali 2017 in termini di spazi finanziari;
- l'adesione al suddetto Patto comporta una priorità nell'attribuzione degli spazi a favore dei comuni e delle province aderenti nonché la previsione di quote premiali a favore degli enti cedenti e non richiedenti, sostenute con spazi ceduti dalla Regione;
- può essere prevista la cessione di spazi da parte della Regione, qualora il quadro finanziario e di bilancio lo consenta a favore degli Enti Locali, per l'applicazione delle Intese.

Art. 2 commi 11 e 12 DPCM

Ai fini delle compensazioni degli spazi ceduti o acquisiti da parte degli enti locali, per il primo anno di applicazione 2017, si procederà definendo l'arco temporale 2018 e 2019, nella misura del 50% per ciascuna annualità;

Art. 3 DPCM – Potere sostitutivo dello Stato

- Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avviato l'iter delle intese nei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, non provvedano a trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 5, ovvero comunichino l'interruzione dell'iter di cui all'articolo 2, il potere sostitutivo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 131/2003, viene esercitato con le modalità e i termini previsti dai commi 6 e 7.
- Entro il 15 aprile dell'anno di riferimento, il Ministro dell'economia e delle finanze, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, diffida le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano inadempienti alla predetta data a concludere l'iter delle intese entro il termine perentorio del 30 aprile del medesimo esercizio. In caso di inadempienza alla predetta data del 30 aprile, il Consiglio dei Ministri, sentita la regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da formalizzarsi entro il 15 maggio dell'anno di riferimento, conclude l'iter per la redistribuzione degli spazi finanziari, ovvero nomina un apposito commissario, con deliberazione da adottare entro il successivo 30 maggio.

Art. 3 DPCM – Potere sostitutivo dello Stato

- Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero con atto formale del commissario eventualmente nominato, si provvede alla redistribuzione degli spazi finanziari entro il 15 giugno del medesimo esercizio, comunicandone l'esito agli enti locali interessati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La delibera, ovvero l'atto formale, di redistribuzione degli spazi finanziari di cui al comma 7, tiene conto delle priorità e dei criteri di cui all'articolo 2, commi 6 e 7. Ferme restando le priorità di cui all'articolo 2, comma 6, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti . In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 2, 3, 6 e 7 sono, prorogati di un mese.

Art. 5 DPCM - Sanzioni

Le regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano che non sanciscano l'intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio, nell'anno successivo a quello di inadempienza:

- non possono impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento;
- non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di co.co.co. e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

Art. 1 commi 506-507-508 L. n. 232/2016 - Sanzioni

In merito agli enti territoriali:

- qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei Patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio (art. 10 comma 5 L. 243/2012), non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo;
- qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei Patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio (art. 10 comma 5 L. 243/2012) non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.